LA PRIVACY TRA I BANCHI **DI SCUOLA**

GARANTE



REGOLE GENERALI

VOTI ED ESAMI

INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI

FOTO, AUDIO E VIDEO

SICUREZZA E CONTROLLO

PAROLE CHIAVE

PER APPROFONDIRE

La privacy tra i banchi di scuola

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un'espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso, "la privacy" è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Il Garante ritiene utile sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche allo scopo di sviluppare in ogni componente della comunità scolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Questa breve guida propone indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola. Per facilitare un agile approfondimento dei vari temi, a conclusione del testo sono segnalati alcuni dei documenti che possono essere consultati sul sito Internet dell'Autorità.

Con il vademecum, il Garante intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.



NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE

dei dati, ma anche la loro non solo la pertinenza e completezza con estrema cautela, verificando prima giudiziari – devono essere trattate di dati personali degli studenti e delle normativa di settore. Alcune categorie espressamente previsti dalla al perseguimento di specifiche permessi sono quelli necessari degli studenti. Gli unici trattamenti per il trattamento dei dati personali sono tenute a chiedere il consenso utilizzano. Le scuole pubbliche non quali dati raccolgono e come li attraverso un'adeguata informativa, personali. Devono cioè rendere noto, minorenni – come usano i loro dati famiglie – come quelli sensibili e finalità istituzionali oppure quelli conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono Le scuole hanno l'obbligo di far

> indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire.

Ad esempio:

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

CONVINZIONI RELIGIOSE

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

STATO DI SALUTE

dati idonei a rivelare lo stato di salute

possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

CONVINZIONI POLITICHE

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.



DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE

dell'insegnamento della religione di avvalersi o meno al fine di permettere la scelta convinzioni religiose degli studenti, elaborare informazioni sulle autorizzazioni generali del Garante, sono tenuti a rispettare anche giudiziari e sensibili, gli istituti privati espresso dei soggetti interessati consentiti. E possibile, ad esempio, le quali esplicitano i trattamenti le prescrizioni contenute nelle il consenso puntuale e liberamente completa, ma anche a ottenere non solo a presentare un'informativa le scuole private sono obbligate Per poter trattare i dati personali Nel caso di trattamento di dati (studenti maggiorenni, famiglie...).

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al "titolare del trattamento" (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante.

A tale proposito, è opportuno precisare che l'accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscibilità degli atti.

TEMI IN CLASSE

Non commette violazione della privacy L'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui dli elaborati

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti

nei temi degli alunni.

VOTI SCOLASTICI, SCRUTINI, TABELLONI, ESAMI DI STATO

all'albo dell'istituto, ma deve essere dagli studenti portatori di handicap alle "prove differenziate" sostenute studenti, o altri dati personali non sulle condizioni di salute degli prestare attenzione, però, a non fornire dal Ministero dell'istruzione. Per il degli esami di maturità è stabilito di trasparenza. Il regime attuale scolastico sono soggette a un regime scrutini o degli esami di Stato, perché e delle interrogazioni, gli esiti degli segreti i voti dei compiti in classe anche indirettamente – informazioni nell'albo degli istituti. E necessario esami devono essere pubblicati di ciascuno, i voti degli scrutini e degli principio di trasparenza a garanzia relativo alla conoscibilità dei risultati le informazioni sul rendimento del Garante che imponga di tenere Non esiste alcun provvedimento non va inserito nei tabelloni affissi pertinenti. Ad esempio, il riferimento indicato solamente nell'attestazione

Garante per la protezione dei dati personali

da rilasciare allo studente.



CIRCOLARI E COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

ORIENTAMENTO,

PROFESSIONALE

Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.

MARKETING E PUBBLICITÀ

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.



QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.



FOTO, AUDIO E VIDEO



RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO DI CLASSE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE

di registrare. (Vedi anche il paragrafo: gli istituti possono decidere di studenti...), e ottenere il loro nella registrazione (professori, adeguatamente le persone coinvolte ad esempio per motivi di studio di inibire gli apparecchi in grado regolamentare diversamente o anche Nell'ambito dell'autonomia scolastica, esplicito consenso. o eventuale diffusione, anche su individuale. Per ogni altro utilizzo esclusivamente per scopi personali, È possibile registrare la lezione "Videofonini, filmati, mms") Internet, è necessario prima informare



RILEVAMENTO DELLE PRESENZE CON DATI BIOMETRICI

L'utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall'esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio. Il sistema di rilevamento delle impronte digitali, ad esempio, è stato giudicato sproporzionato rispetto all'obiettivo di consentire agli studenti l'accesso ai servizi di mensa universitaria.

FILMATI, MMS

prima informato adeguatamente o registrazioni audio/video) senza aver di altre persone (ad esempio immagini sistematicamente i dati personali diffondere o comunicare di lezione o nelle scuole stesse. abilitati, all'interno delle aule audio-video, inclusi i telefoni cellulari o di inibire l'utilizzo di registratori comunque, la possibilità di regolare e delle libertà fondamentali delle e sempre nel rispetto dei diritti e immagini è in genere consentito, le persone coinvolte e averne ottenuto Non è possibile, in ogni caso, della loro immagine e dignità. ma esclusivamente per fini personali, Le istituzioni scolastiche hanno, persone coinvolte, in particolare per la registrazione di suoni L'utilizzo di videofonini, di apparecchi l'esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.


Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.



VIDEOSORVEGLIANZA

ammesse, ma devono funzionare solo alla riservatezza. In caso di stretta garantire il diritto dello studente videosorveglianza nelle scuole deve devono essere visibili anche di notte. il sistema di videosorveglianza essere conservate per brevi periodi. opportunamente delimitato. delle telecamere deve essere della scuola, l'angolo visuale Se le riprese riguardano l'esterno negli orari di chiusura degli istituti. necessità le telecamere sono L'installazione di sistemi di Infine, i cartelli che segnalano Le immagini registrate possono





CONSENSO

La libera manifestazione della volontà con la quale, previa idonea informativa. L'interessato accetta in modo esplicito – per iscritto, se vi sono dati sensibili – un determinato trattamento di dati personali che lo riguardano.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a un individuo, a una persona giuridica, a un ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

INFORMATIVA

Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

INTERESSATO

La persona cui si riferiscono i dati personali.

TRATTAMENTO

Qualunque operazione effettuata sui dati personali: ad esempio la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione, la modifica, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc.



Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito Internet dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Codice in materia di protezione dei dati personali

- Decreto legislativo n. 196 del 30
- giugno 2003 (doc. web. n.1311248)
 Relazione annuale 2008 (doc. web. n.1632972) e precedenti

Circolari scolastiche

• Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n.46989)

Questionari per attività di ricerca

- Newsletter 11-24 aprile 2005 (doc. web. n.1120077)
 Provedimento 23 dicembre 2004
- Provvedimento 23 dicembre 2004 (doc. web. n.1121429)

Recite, gite scolastiche e foto di classe

- Comunicato stampa 6 giugno 2007 (doc. web. n.1410643)
- Newsletter 8-21 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650)

Registrazione della lezione

 Vedi sezione "Videofonini, filmati, mms"

Rilevamento delle presenze con dati biometrici

 Newsletter - 12-18 gennaio 2004 (doc. web. n. 567037)

Temi in classe

• Comunicato stampa - 10 marzo 1999 (doc. web. n.48456)

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private

- Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 16 dicembre 2009 (doc. web. n.1682956)
- Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni 16 dicembre 2009 (doc. web. n. 1682967)

 Newsletter 12 maggio 2006 (doc.

web. n.1278310)

- Parere del 16 marzo 2006 sullo schema di regolamento presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Decreto ministeriale del 7 dicembre 2006, n. 305) (doc. web. n.1259641)
- Newsletter 15-21 aprile 2002 (doc. web. n.43899)
- Provvedimento 10 aprile 2002 (doc. web. n.1065249)

Videofonini, filmati, mms

- Parere del 29 novembre 2007 sulla direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 (doc. web. n.1466996)
- Provvedimento a carattere generale -20 gennaio 2005 - (doc. web.
- Provvedimento 12 marzo 2003 (doc. web. n.29816)

Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato

- Comunicato stampa 28 agosto 2008 (doc. web. n.1543188)
- Provvedimento 17 luglio 2008 (doc. web. n.1541699)
 Newsletter - 14 giugno 2005 (doc.
- Comunicato stampa 3 dicembre 2004 (doc. web. n.1069385)

web. n.1136703)

Videosorveglianza

- Provvedimento generale 8 aprile 2010 (doc. web. n.1712680)
- Newsletter 22 settembre 2009 (doc. web n.1651564)
- Verifica preliminare 4 settembre 2009 (doc. web. n.1651744)

26



Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma tel. 06 696771 - fax 06 69677785 www.garanteprivacy.it

Francesco Pizzetti, Presidente Giuseppe Chiaravalloti, Vice Presidente Mauro Paissan, Componente Giuseppe Fortunato, Componente

Daniele De Paoli, Segretario generale

Per informazioni presso l'Autorità: Ufficio per le relazioni con il pubblico Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00 e-mail: urp@garanteprivacy.it

A cura del Servizio relazioni con i mezzi di informazione

